



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 14, comma 4.

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

VISTO l'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) in cui si prevede che *"Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata"*.

RITENUTO NECESSARIO individuare i criteri, i parametri e le modalità di attestazione delle situazioni di significativa e conclamata tensione finanziaria con riferimento alla disciplina nazionale che regola le facoltà assunzionali delle Università statali;

DECRETA

ART. 1

1. Per le Università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, l'attestazione di significativa e conclamata tensione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è deliberata dal Consiglio di amministrazione previa verifica del Collegio dei revisori dei conti e comunicata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, in caso di presenza di almeno 2 parametri tra quelli di seguito indicati:

- 1) ricorso ad anticipazioni di cassa nel corso dell'esercizio precedente;
- 2) situazione deficitaria relativa al mancato regolare pagamento contributivo, previdenziale e assistenziale del personale nel corso dell'esercizio precedente;
- 3) indicatore di sostenibilità economico finanziaria, dato dal rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente, pari o inferiore a 0,95;

4) indicatore di indebitamento pari o superiore al 15 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma,

Il Ministro
Valeria Fedeli

A handwritten signature in black ink that reads 'Valeria Fedeli'.